SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2006.

Disposizioni in materia di calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica della solvibilità della relativa controllante. Modifiche ai provvedimenti ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340 e 26 febbraio 2002, n. 2050.

Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2430).

06A05124

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. **206.**

Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità dei versamenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle more della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla compatibilità comunitaria del tributo stesso;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il completamento degli adempimenti istruttori tecnici, necessari alla corretta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Versamenti IRAP

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

Art. 2.

Canoni demaniali marittimi

1. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006, n. **207**.

Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;

Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l'Agenzia assume la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12, all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione

di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».

2. L'Agenzia è ente pubblico non economico.

Art. 2.

Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia:

a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni;

b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;

c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;

e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;

f) svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

3. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

3. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo Statuto, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:

a) liti attive e passive;

b) accettazione di lasciti e donazioni;

c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.

4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo è vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

6. Il Presidente può conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.

3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico.

Art. 6.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 7.

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Ministro delle attività produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.

2. Il Direttore generale è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera è approvata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Direttore generale è responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Comitato tecnico-consultivo

1. È istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attività dell'Agenzia.

2. Il Comitato tecnico-consultivo è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, ed è composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attività produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attività culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.

3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.

4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza.

Art. 9.

Osservatorio nazionale del turismo

1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonché la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.

3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

Articolazione e risorse

1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo.

2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:

a) contributi delle regioni;

b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;

d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.

4. La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 11.

Società costituite o partecipate dell'Agenzia

1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può costituire, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.

2. Alle società di cui al comma 1 può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.

3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.

Art. 12.

Statuto e regolamenti dell'Agenzia

1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura è seguita per le successive modificazioni.

3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto.

3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilità ed organizzazione.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT.

7. È abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo.

8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro degli italiani nel Mondo*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 164

N O T E

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):*

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca *«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo».* Il testo della legge di conversione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— La legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante *«Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo»*, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1990, n. 245.

— La legge 30 maggio 1995, n. 203, recante *«Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»*, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995, n. 124.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante *«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— Si riporta il testo dell'art. 12, commi da 2 a 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge

14 maggio 2005, n. 80 *(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali):*

«Art. 12. *(Rafforzamento e rilancio del settore turistico).*

1. *(Omissis).*

2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi delle regioni;

c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;

e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, *se nominati*, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, *dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia *sono in particolare previsti* lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale *e del turismo congressuale.*

8-11 *(Omissis).».*

Note all'art. 1:

— Per l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56 *(Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore):*

«Art. 1. *(Costituzione degli sportelli unici all'estero).*

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate *in loco* da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive *ad hoc* preposte, ai sensi dell'art. 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle Camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia S.p.a., quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti *in loco*, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professio-

nalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

«Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera *b)*, del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile.

«Art. 2403. *(Doveri del collegio sindacale).*

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):*

«Art. 19. *(Incarichi di funzioni dirigenziali).*

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c).*

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 *(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali):*

«8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 *(Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato):*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.».

Note all'art. 13:

— Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi note all'art. 7.

— Per la legge 11 ottobre 1990, n. 292, vedi note alle premesse.

06G0223

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Enrico LETTA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale l'on. Enrico LETTA è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario LETTA le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Enrico LETTA è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

2. Al Sottosegretario di Stato è altresì conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 18 maggio 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 69

06A05519

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Enrico MICHELI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Enrico MICHELI è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario MICHELI le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Enrico MICHELI sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Al Sottosegretario di Stato dott. Enrico MICHELI sono, in particolare, delegate:

a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);

b) la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

c) le attività di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni, che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.

3. Al Sottosegretario di Stato è delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.

4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.

5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) l'alta direzione, la responsabilità politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;

b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;

c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;

d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;

e) l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;

f) l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;

g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;

h) la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.

6. Al Sottosegretario di Stato dott. Enrico MICHELI sono altresì delegate le attribuzioni in materia di voli di Stato, di Governo e per ragioni umanitarie previste dalla normativa vigente, rientranti nelle competenze dell'Ufficio di cui all'art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 19 maggio 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 70

06A05520

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Esteban Gomez David, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1989 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Esteban Gomez David, nato il 5 gennaio 1973 a La Coruna (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Quìmico» conseguito in Spagna, come attestato dal «Colegio Oficial de Quìmicos de Galicia» dal 23 settembre 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo dei «chimici» - sez. A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Esteban Gomez è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciado en Ciencias Quìmicas» conseguito presso l'«Universidade da Coruna (Spagna) il 4 settembre 1996 e del titolo di "Doctor en Quìmica"» presso la medesima Università, in data 11 novembre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Esteban Gomez David, nato il 5 gennaio 1973 a La Coruna (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05275

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Laboratorio Agape - Società cooperativa sociale siglabile Laboratorio Agape S.C.S. - Società cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laboratorio Agape - Società cooperativa sociale siglabile Laboratorio Agape S.C.S. - Società cooperativa», con sede in Torino, (codice fiscale n. 04820140012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Alessandra Di Franco, nata a Torino il 7 marzo 1969, con studio in Torino, via Saorgio n. 70, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05269

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sociale Raggio Verde a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sociale Raggio Verde a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 01894431004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Donata Muto, nata a Bussero (Milano) il 16 marzo 1964, domiciliata in Tivoli (Roma), via Lago della Regina, 22, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05270

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stella a r.l.», in Lettomanoppello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stella a r.l.», con sede in Lettomanoppello (Pescara), (codice fiscale n. 01532400684) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972 ed ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 135/E, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05271

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Elicoidea - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Elicoidea - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Torino (codice fiscale n. 08334420018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lorenzo Calcia, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino, corso Matteotti n. 0, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05302

DECRETO 28 aprile 2006.

Rettifica del decreto ministeriale 22 marzo 2006, concernente lo scioglimento della cooperativa «Cooperativa idraulici muratori elettricisti carpentieri (C.I.M.E.C.) S.c. a r.l.», in Massa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Cooperativa idraulici muratori elettricisti carpentieri (C.I.M.E.C.) S.c. a r.l.» con sede in Massa, è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Nannini Luca è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stata riportata in maniera errata la data di nascita del dott. Nannini Luca, che in effetti è 30 agosto 1968 e non 22 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 22 marzo 2006, limitatamente alla data di nascita del dott. Nannini Luca;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Cooperativa idraulici muratori elettricisti carpentieri (C.I.M.E.C.) S.c. a r.l.», con sede in Massa, è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente alla data di nascita del dott. Nannini Luca che è 30 agosto 1968 e non 22 novembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05345

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Produttori ortofrutticoli e pataticoli società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Produttori ortofrutticoli e pataticoli società cooperativa a r.l.», con sede in Verona (codice fiscale 02141690236), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il rag. Rosario Munizza nato a Catanzaro il 31 maggio 1967 con studio in Roma, via Palumbo, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05385

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 2006.

Autorizzazione, per la provincia di Arezzo, delle economie realizzate sui mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali nn. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 7323 del 20 febbraio 2006 con la quale la provincia di Arezzo ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti per le SS.PP. «58 della Zenna», «39 Polvano - V. Nestore», «60, 67 e 68», «Reparto Valdarno», «49 Sestinese», per € 253.000,00 per i seguenti interventi:

«Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti piccoli adeguamenti di vari tratti nei comuni di Chiusi della Verna, Chitignano e Bibbiena sulle SS.PP. 60 e 208».

Importo progetto € 250.000,00 (quota Stato € 150.000,00, cofinanziamento a carico della provincia € 100.000,00);

«Lavori di consolidamento delle pendici rocciose a monte della sede stradale con posa in opera di reti di protezione ai fini della sicurezza lungo le strade di competenza della provincia di Arezzo».

Importo progetto € 103.000,00;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Arezzo la disponibilità delle economie, accertate in € 257.721,20, di cui la provincia di Arezzo chiede il parziale utilizzo a favore degli interventi sopracitati;

Considerato che detti interventi, per i quali la provincia di Arezzo richiede il finanziamento, corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato, a favore della provincia di Arezzo, l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti per le SS.PP. «58 della Zenna», «39 Polvano - V. Nestore», «60, 67 e 68», «Reparto Valdarno», «49 Sestinese», pari ad € 253.000,00 per i seguenti interventi:

«Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti piccoli adeguamenti di vari tratti nei comuni di Chiusi della Verna, Chitignano e Bibbiena sulle SS.PP. 60 e 208».

Importo progetto € 250.000,00 (quota Stato € 150.000,00, cofinanziamento a carico della provincia € 100.000,00);

«Lavori di consolidamento delle pendici rocciose a monte della sede stradale con posa in opera di reti di protezione ai fini della sicurezza lungo le strade di competenza della provincia di Arezzo».

Importo progetto € 103.000,00.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 16 maggio 2006

Il vice Ministro: MARTINAT

06A05348

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2006.

Accreditamento di nuovi corsi di laurea dell'Università telematica non statale «Leonardo da Vinci».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie e 25 novembre 2005 con il quale è stata definita la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della Commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 con il quale è stata istituita l'Università telematica «Leonardo da Vinci»;

Vista l'istanza presentata in data 23 novembre 2005 con la quale la predetta università ha chiesto l'accreditamento di nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale;

Considerato che i requisiti minimi strutturali di riferimento alla data di presentazione dell'istanza erano quelli determinati con decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15;

Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. n. 133 del 1° marzo 2006;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 aprile 2006;

Preso atto che la predetta istanza è stata integrata da successiva documentazione, trasmessa in data 6 gennaio 2006, 13 gennaio 2006 e 28 aprile 2006;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto l'Università telematica «Leonardo da Vinci» è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle sottoindicate facoltà:

facoltà di psicologia:

scienze psicologiche (classe 34);

facoltà di giurisprudenza:

giurisprudenza (classe LMG/01).

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al comma 1, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Il regolamento didattico dell'Università telematica «Leonardo da Vinci» è integrato con la previsione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro: MORATTI

Università	Telematica «Leonardo da Vinci» - Chieti
Classe	LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Nome del corso	Giurisprudenza
Codice interno all'ateneo del corso	C004
Data del decreto ministeriale di approvazione dell'ordinamento didattico	10 maggio 2006
Data del decreto rettorale di emanazione dell'ordinamento didattica	11 maggio 2006
Data di approvazione del consiglio di facoltà	9 gennaio 2006
Data di approvazione del senato accademico	9 gennaio 2006
il corso è	di nuova istituzione
Data del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento	
Consultazione con le organizzazioni rappresentative a ivello locale in data	
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	http://www.unidav.it
Facoltà	Facoltà di giurisprudenza

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI.

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti dei diritto positivo;

aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;

possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;

possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;

possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO.

Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza si prefigge l'obiettivo di assicurare una solida cultura giuridica di base per quanto concerne il diritto nazionale e il diritto europeo e comparato, accompagnata dall'acquisizione di elevate competenze professionali nel campo delle professioni legali e nelle funzioni di alta amministrazione e di direzione di impresa. A questo fine, i laureati nel corso di laurea della classe devono acquisire:

le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline giuridiche;

adeguate conoscenze per quanto attiene ai metodi e alle procedure dell'indagine giuridica;

elevate competenze interpretative e applicative delle discipline legali;

esperienze e competenze che dimostrino il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica e li mettano in grado di operare professionalmente rispetto ad essi;

adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;

comprovate abilità nell'utilizzo in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio d'informazioni generali.

CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE.

La prova finale consiste in una tesi di laurea, da discutere davanti ad un'apposita commissione di laurea composta da professori della facoltà di giurisprudenza, nella quale lo studente deve dimostrare, nell'affrontare una tematica caratterizzante il corso di laurea, di aver acquisito la padronanza dei riferimenti teorici e metodologici dell'argomento che ha scelto di approfondire. L'elaborato deve, pertanto, prevedere un inquadramento teorico generale, un contributo specifico e una valutazione critica degli argomenti presentati.

Attività formative di base

Ambito disciplinare	Settore	CFU
Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico	18
Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	18
Privatistico	IUS/01 Diritto privato	27
Storico-giundico	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno	30
	Totale crediti riservati alle attività di base	93

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare	Ssettore	CFU
Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo	24
Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	15
Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Dintto pubblico comparato	9
Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	9
Economico e pubblicistico	IUS/12 Diritto tributario SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze SECS-P/07 Economia aziendale SECS-S/01 Statistica	24
Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9
Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	15
Penalistico	IUS/17 Diritto penale	15
Processualcivilistico	IUS/15 Diritto processuale civile	15
Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	15
	Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti	150

Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare	CUF	
IUS/06 Diritto della navigazione	6	57
A scelta dello studente	12	
Per la prova finale	20	
Per la lingua straniera	9	
Altre (art. 10, comma 5, lettera *d*) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e altro)	10	

CFU totali per il conseguimento del titolo	300

TELEMATICA LEONARDO DA VINCI - CHIETI

34 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche
Scienze psicologiche

Scheda informativa

Università	Telematica Leonardo da Vinci - Chieti
Classe	34 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche
Nome del corso	Scienze psicologiche
Data del decreto ministeriale di approvazione dell'ordinamento didattico	10 maggio 2006
Data del decreto rettorale di emanazione dell'ordinamento didattico	11 maggio 2006
Data di attivazione	10 maggio 2006
Data di approvazione del consiglio di facoltà	11 maggio 2006
Data di approvazione del senato accademico	11 maggio 2006
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	http://www.unidav.it
Facoltà di riferimento del corso	Psicologia
Sede del corso	Torrevecchia Teatina (Chieti)

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI.

Il corso di laurea si prefigge l'obiettivo di assicurare agli studenti sia un'adeguata padronanza di contenuti e metodi scientifici sia l'acquisizione di specifiche competenze professionali. I laureati nel corso di laurea in scienze psicologiche dovranno, pertanto, aver acquisito:

le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche;

adeguate conoscenze per quanto attiene metodi e procedure dell'indagine scientifica;

competenze operative e applicative;

esperienze e competenze che li mettano in grado di operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità;

adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;

adequate abilità nell'utilizzo in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE.

La prova finale consiste in un elaborato scritto grazie al quale lo studente deve dimostrare, nell'affrontare una tematica caratterizzante il corso di laurea, di aver acquisito la padronanza dei riferimenti teorici e metodologici dell'argomento che ha scelto di approfondire. L'elaborato deve, pertanto, prevedere un inquadramento teorico generale, un contributo specifico e una valutazione critica degli argomenti presentati. La prova finale può essere costituita da:

a) un saggio di tipo teorico (eintesi storico-critica, saggio tematico, rassegna bibliografica, discussione di articoli scientifici);

b) un lavoro di tipo empirico (raccolta ed elaborazione di dati sperimentali o di interviste, predisposizione di un progetto di ricerca);

c) un resoconto di un'esperienza professionale (resoconto critico dei tirocinio o di un'esperienza di osservazione) . La prova finale si svolge in presenza.

AMBITI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI.

I laureati della classe potranno svolgere attività in ambito pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale e istituzionale.

CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO (art. 6 decreto ministeriale n. 509/1999).

Possono essere immatricolati al corso di laurea i diplomati di scuole secondarie italiane e straniere, previa — in quest'ultimo caso — verifica dell'equipollenza del titolo di studio e della competenza nella lingua italiana. Èprevisto un accertamento, condotto sulla base di criteri ampi e rigorosi, per il riconoscimento dei crediti previamente maturati dai candidati, alla stregua della normativa vigente.

Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formativa di base	CFU	Settori scientifico-disciplinari
Fondamenti dalla psicologia	45	M-PSI/01: Psicologia generale
		M-PSI/03: Psicometria
		M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
		M-PSI/05: Psicologia sociale
Formazione interdisciplinare	15	BIO/13: Biologia applicata
		M-FIL/02: Logica e filosofia della scienza
		M-FIL/06: Storia della filosofia
		M-PED/01: Pedagogia generale e sociale
		SPS/07: Sociologia generale
Totale attività formative di base	60	Per «Attività formative di base» è previsto un numero minimo di crediti pari a 27

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico-disciplinari
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	5	M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
Psicologia dinamica e clinica	20	M-PSI/07: Psicologia dinamica
		M-PSI/08: Psicologia clinica
Psicologia generale e fisiologica	25	M-PSI/0l: Psicologia generale
		M-PSI/02: Psicobiologia e psicologia fisiologica
Psicologia sociale e del lavoro	5	M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale attività caratterizzanti	55	Per «Attività caratterizzanti» è previsto un numero minimo di crediti pari a 43

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico-disciplinari
Discipline economiche e sociologiche	5	SPS/07: Sociologia generale
Discipline linguistiche, storiche, filosofiche e pedagogiche	5	M-FIL/06: Storia della filosofia
Scientifico-tecnologico e dei metodi quantitativi	3	INF/0l: Informatica
Scienze biologiche e mediche	15	BIO/09: Fisiologia
		MED/25: Psichiatria
Totale attività affini o integrative	28	Per «Attività affini o integrative» è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Ambito aggregato per crediti di sede	CFU	Settori scientifico-disciplinari
	5	MED/03: Genetica medica
Totale ambito aggregato per crediti di sede	5	

Altre attività formative	CFU	Tipologia
A scelta dello studente	9	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	4	Prova finale
	5	Lingua straniera
Altre (art. 10, comm 1, lettera *f*)	2	Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
	12	Altro
Totale altre attività formative	32	Per «Altre attività formative» è previsto un numero minimo di crediti pari a 30

Totale generale crediti	180	

06A05303

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 31 maggio 2006.

Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel comune di Cervia, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del direttore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata;

Vista l'istanza del 13 aprile 2006, prodotta dal comune di Cervia (Ravenna) ed acquisita dall'Ufficio provinciale di Ravenna con prot. n. 3441 del 13 aprile 2006, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale;

Determina:

Sono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al comune di Cervia (Ravenna), per la microzona n. 1.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore: PICARDI

06A05298

DETERMINAZIONE 31 maggio 2006.

Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nei comuni di Perugia, Spello e Spoleto, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del direttore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il

valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2006, prodotta dal comune di Perugia ed acquisita dall'ufficio provinciale di Perugia con prot. n. 821 del 26 gennaio 2006, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Vista l'istanza del 26 gennaio 2006, prodotta dal comune di Spello (Perugia) ed acquisita dall'ufficio provinciale di Perugia con prot. n. 825 del 26 gennaio 2006, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Vista l'istanza del 14 aprile 2006, prodotta dal comune di Spoleto (Perugia) ed acquisita dall'ufficio provinciale di Perugia con prot. n. 1576 del 18 aprile 2006, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale nei comuni suddetti;

Determina:

Sono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti ai seguenti comuni:

Perugia, per la microzona n. 1;

Spello (Perugia), per la microzona n. 1;

Spoleto (Perugia), per la microzona n. 1.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore: PICARDI

06A05299

DETERMINAZIONE 31 maggio 2006.

Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel comune di Orvieto, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del direttore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata;

Vista l'istanza del 22 ottobre 2005, prodotta dal comune di Orvieto (Terni) ed acquisita dall'ufficio provinciale di Terni con prot. n. 7124 del 25 ottobre 2005, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale;

Determina:

Sono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al comune di Orvieto (Terni), per la microzona n. 1.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore: PICARDI

06A05300

DETERMINAZIONE 31 maggio 2006.

Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel comune di Bari, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del Direttore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata;

Vista l'istanza del 19 ottobre 2005, prodotta dal comune di Bari ed acquisita dall'ufficio provinciale di Bari con prot. n. 27589 del 31 ottobre 2005, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale;

Determina:

Sono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al comune di Bari, per la microzona n. 1.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore: PICARDI

06A05301

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 19 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Rilevato che il consiglio comunale di Sant'Antioco (provincia di Carbonia Iglesias) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2002 con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig. Isauro Baghino;

Considerato che il suddetto amministratore in data 13 aprile 2006 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18/7 del 5 maggio 2006, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco e la nomina quale commissario straordinario del dott. Giovanni Fadda, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antioco è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Fadda, dirigente regionale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Sant'Antioco fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 19 maggio 2006

Il presidente: SORU

ALLEGATO

Relazioni dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco e nomina del commissario straordinario.

Il consiglio comunale di Sant'Antioco (Provincia di Carbonia Iglesias) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Isauro Baghino.

Il citato amministratore, in data 13 aprile 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatasi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Giovanni Fadda, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Pertanto si sottopone alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco e la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Fadda.

L'assessore: SANNA

06A05346

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione europea del paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

A seguito dell'emanazione della legge 9 gennaio 2006, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2006, n. 16, S.O. che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

Ai sensi dell'art. 13, la Convenzione medesima è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006.

06A05347

Entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, con annesso, firmato a Berna il 14 maggio 2003.

Il giorno 16 maggio 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, con annesso, firmato a Berna il 14 maggio 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 13 febbraio 2006 n. 74, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2006.

In conformità all'art. 7, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 16 maggio 2006.

06A05274

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 maggio 2006

Dollaro USA	1,2839
Yen	144,05
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,203
Corona danese	7,4573
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68470
Fiorino ungherese	261,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9323
Corona svedese	9,2726
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	37,690
Franco svizzero	1,5585
Corona islandese	92,61
Corona norvegese	7,8250
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2690
Nuovo leu romeno	3,5280
Rublo russo	34,6520
Nuova lira turca	1,9885
Dollaro australiano	1,6848
Dollaro canadese	1,4138
Yuan cinese	10,3077
Dollaro di Hong Kong	9,9600
Rupia indonesiana	11799,04
Won sudcoreano	1214,31
Ringgit malese	4,6464
Dollaro neozelandese	2,0054
Peso filippino	67,514
Dollaro di Singapore	2,0227
Baht tailandese	48,981
Rand sudafricano	8,4320

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05473

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon 500 mg comprimé pelliculé»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 1/2006

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione n. IP

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 mg comprimé pelliculé, 30 comprimés pelliculés dalla Francia con numero di autorizzazione 328660, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: società Medifarm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Attilio Regolo n. 12/D - Roma.

Confezione: «500 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice IP: 036878015/P (in base 10), 135FPZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, 12-13 - Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 - 7PA autorizzata con License n. ML/19424/2.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 03687801 5/P «500 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 03687801 5/P «500 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Token».

Estratto provvedimento UPC/II/2330 del 17 maggio 2006

Specialità medicinale: TOKEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035676079/M - tubo in polietilene da 3 g di unguento;

A.I.C. n. 035676081/M - tubo in polietilene da 15 g di unguento;

A.I.C. n. 035676093/M - tubo in polietilene da 30 g di unguento;

A.I.C. 035676105/M - tubo in polietilene da 60 g di unguento;

A.I.C. n. 035676117/M - tubo in polietilene da 100 g di unguento;

A.I.C. 035676129/M - tubo in polietilene da 120 g di unguento.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0280/001/II/07.

Tipo di modifica: eliminazione confezioni e conseguente modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione delle confezioni con tubo in polietilene e conseguente modifica stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dovobet».

Estratto provvedimento UPC/II/2331 del 17 maggio 2006

Specialità medicinale: DOVOBET.

Confezioni:

A.I.C. n. 035675077/M - tubo in polietilene da 3 g di unguento;

A.I.C. n. 035675089/M - tubo in polietilene da 15 g di unguento;

A.I.C. n. 035675091/M - tubo in polietilene da 30 g di unguento;

A.I.C. n. 035675103/M - tubo in polietilene da 60 g di unguento;

A.I.C. n. 035675115/M - tubo in polietilene da 100 g di unguento;

A.I.C. n. 035675127/M - tubo in polietilene da 120 g di unguento;

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0279/001/11/006.

Tipo di modifica: eliminazione confezioni e conseguente modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione delle confezioni con tubo in polietilene e conseguente modifica stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Beriate P».

Estratto provvedimento UPC/II/2332 del 17 maggio 2006

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni:

A.I.C. n. 033657014/M - «250» 1 flac 250 UI + 1 flac solv + set + filtro;

A.I.C. n. 033657026/M - «500» 1 flac 500 UI + 1 flac solv + set + filtro;

A.I.C. n. 033657038/M - «1000» 1 flac 1000 UI + 1 flac solv + set + filtro.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/II/035.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto al core spc.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05278

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vesanoid».

Estratto provvedimento UPC/II/2333 del 17 maggio 2006

Specialità medicinale: VESANOID.

Confezioni:

A.I.C. n. 029838012/M - 100 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 029838024/M - 100 capsule 10 mg flacone vetro.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0106/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05279

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UPC/II/2335 del 23 aprile 2006

Specialità: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027278112/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 027278124/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato;

A.I.C. n. 027278136/M - 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/001/II/028, FR/H/0122/001/N01.

Tipo di Modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05280

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Vaxigrip».

Estratto provvedimento UPC/II/2336 del 23 maggio 2006

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 026032211/M - «bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032223/M - «bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032235/M - «bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032247/M - «bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032250/M - «bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032262/M - «bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032348/M - bambini 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032351/M - bambini 10 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032363/M - bambini 20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/II/019, FR/H/0139/001/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2337 del 23 maggio 2006

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 026032209/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032274/M - 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032286/M - 20 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032298/M - 50 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032300/M - 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 026032312/M - 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032324/M - 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032336/M - 50 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 026032375/M - 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032387/M - 10 siringhe pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032399/M - 20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032401/M - 50 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.N.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001/II/029, FR/H/0121/001/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05281-06A05282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Saizen».

Estratto provvedimento UPC/II/2338 del 23 maggio 2006

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/002,003,004,006/II/056.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cancellazione del saggio dei micoplasmi dal processo produttivo del principio attivo e modifica delle specifiche del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sebiprox».

Estratto provvedimento UPC/II/2339 del 23 maggio 2006

Specialità medicinale: SEBIPROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035446018/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 60 ml;

A.I.C. n. 035446020/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 100 ml;

A.I.C. n. 035446032/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 125 ml;

A.I.C. n. 035446044/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 150 ml;

A.I.C. n. 035446057/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 250 ml;

A.I.C. n. 035446069/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 350 ml;

A.I.C. n. 035446071/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 500 ml;

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0179/001/II/005,R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prontalgin»

Estratto determinazione UPC/4499/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Therabel Pharma N.V., con sede in Westblaak 80, Rotterdam, Olanda.

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033074016 - 1 flacone gocce 10 ml;

A.I.C. n. 033074028 - 5 fiale 100 mg 2 ml;

A.I.C. n. 033074030 - 20 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 033074042 - 1 tubo in polipropilene da 10 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074055 - 1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074067 - 2 tubi in polipropilene da 15 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074079 - «100 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo PPE;

A.I.C. n. 033074081 - «100 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo PPE;

A.I.C. n. 033074093 - «100 mg compresse effervescenti» 30 (15×2) compresse in 2 tubi PPE.

È ora trasferita alla società: Therabel Gienne Pharma S.p.a., con sede in via Lorenteggio, 270/a, Milano, con codice fiscale n. 11957290155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05285

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Iopidine»

Estratto provvedimento UPC n. 180 del 17 maggio 2006

Considerate le motivazione portate da Codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale IOPIDINE soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml A.I.C. n. 029823010/M - soluzione oftalmica sterile 0,5% 10 ml A.I.C. n. 029823022/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 9 giugno 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/R/31 del 14 febbraio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05288

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Taloxa»

Estratto provvedimento UPC n. 181 del 17 maggio 2006

Considerate le motivazione portate da Codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «TALOXA «1 flac. sospensione OS 230 ml 600 mg/5 ml A.I.C. n. 030822011/M - 40 compresse 400 mg A.I.C. n. 030822023/M - 40 compresse 600 mg A.I.C. n. 030822035/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni a partire dal 9 giugno 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2192 del 25 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05286

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Livenza (P.A.I.L.)

Si rende noto che con decreto segretariale n. 16 in data 28 aprile 2006, sono state aggiornate le tavole n. 9 e n. 10 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Livenza (P.A.I.L.), ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

La modifica, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con le cartografie allegate, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e al comune di Zoppola (Pordenone) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone.

06A05387

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio per l'anno 2005 e, pertanto, la Camera di commercio di Caserta con determina dirigenziale n. 48 del 27 gennaio 2006, ha disposto di ritirare i marchi di identificazione in dotazione e di cancellare le stesse dal registro degli assegnatari, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999:

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni in dotazione	Punzoni restituiti
4 CE	LO.GI. Gioielli di Lombardo Gaetano	Caserta p.zza Vanvitelli n. 133	3	3
25 CE	M.V. Gioielli di Vittorino Maione & C. S.a.s.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 64	2	2
50 CE	La Gioielleria S.r.l. di Papiro Gabriella	Caserta via Ruggiero n. 121	2	2
64 CE	Valeflà di Valentina Flagello	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 270	2	2
73 CE	Fashion Oro di Florio Alfonso	Capodrise via P. Nenni n. 6	2	2
78 CE	Mater Gold S.n.c. di Matilde Ciliberto e Teresenrica Giugliano	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 111/08	1	1
91 CE	I Gioielli del Sole S.a.s. di Gaetano Cardola	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 226	2	2

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicati, cancellate dal registro degli assegnatari ai sensi dell'art. 7 comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999, a seguito di richiesta di riassegnazione ai sensi dell'art. 29, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2005, la Camera di Commercio di Caserta con singoli provvedimenti ha provveduto alla riassegnazione del marchio già posseduto dalle imprese:

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede
4 CE	LO.GI. Gioielli di Lombardo Gaetano	Caserta p.zza Vanvitelli n. 133
73 CE	Fashion Oro di Florio Alfonso	Capodrise via P. Nenni n. 6
78 CE	Mater Gold s.n.c. di Matilde Ciliberto e Teresenrica Giugliano	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 111/08
91 CE	I Gioielli del Sole S.a.s. di Gaetano Cardola	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 226

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la sotto indicata impresa, assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha presentato regolare denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni in dotazione. La Camera di commercio di Caserta con determina dirigenziale n. 776 del 5 dicembre 2005, ha preso atto della denuncia di smarrimento e ne ha ordinato la pubblicazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, via Roma n. 75.

Numero marchio	Denominanzione impresa	Sede	N. punzoni smarriti
12 CE	De Maria & C. S.r.l.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 221	2

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuno indicati, hanno consegnato i punzoni in dotazione, avendo cessato l'attività e pertanto sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 187 del 31 marzo 2006.

I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero marchio	Denominazione Impresa	Sede
12 CE	De Maria & C. S.R.L.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 221
25 CE	M.V. Gioielli di Vittorino Maione & C. s.a.s.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 64
35 CE	Monilia Gioielleria S.a.s. di Napolitano Giuliano & C.	Caserta via Acquaviva n. 151
50 CE	La Gioielleria S.r.l. di Papiro Gabriella	Caserta via Ruggiero n. 121
56 CE	Artigiangroup di Corvo, Sieno e Petrazzuolo	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 67
64 CE	Valeflà di Valentina Flagiello	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 270
79 CE	Mastroianni Valerio	Maddaloni via Roma n. 102
80 CE	Gold Fantasy di Bottiglieri Pasquale	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 111/20
82 CE	VI.MI. di Vitiello Andrea	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 195
93 CE	Merlotti Alfredo	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 109

06A05297

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-131) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.